



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Deliberazione del Direttore Generale N. 273 del 30/03/2021

Proponente: Il Direttore UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: Stipula convenzione con l'Istituto Comprensivo Statale Aulo Attilio Caiatino per consulenze in sorveglianza sanitaria.

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 30/03/2021 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto esecutivo dal 09/04/2021

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE

Angela Annecchiarico - DIREZIONE SANITARIA

Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: Stipula convenzione con l'Istituto Comprensivo Statale Aulo Attilio Caiatino per consulenze in sorveglianza sanitaria.

Il Direttore UOC AFFARI GENERALI

a conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue ed i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

Premesso che

- con Deliberazione del Commissario Straordinario n° 118 del 30/09/2019, esecutiva ai sensi di legge, venne stipulata convenzione con l'Istituto Comprensivo Statale *Aulo Attilio Caiatino* per l'esecuzione di consulenze in sorveglianza sanitaria mediante il dott. Giovanni Rossi, *Medico competente* di questa A.O.R.N.;
- tale accordo ha cessato i propri effetti il 11/10/2020;
- con e – mail del 11/02/2021, il predetto istituto ha richiesto il rinnovo dell'accordo di cui trattasi;
- la proponente U.O.C. ha chiesto, ai sensi dell'art. 5, lettera a), del Regolamento per la stipula di Convenzioni di questa Azienda, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n° 386 del 14/06/2018, parere ai soggetti coinvolti nella scelta provvedimento;

Considerato e preso atto che

- il Direttore U.O.C. f.f. Medicina Legale, con propria nota prot. n. 5053 del 12/02/2021, ha espresso il parere favorevole alla stipula dell'accordo di cui trattasi;
- la Direttrice Sanitaria, con annotazione sull'istanza dell'istituto caiatino, ha invitato la U.O.C. Affari Generali a procedere alle ulteriori attività istruttorie per la conclusione dell'accordo;

Letto

lo schema di convenzione, anch'esso allegato e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, adeguatamente modificato in ordine alla decorrenza degli effetti dalla data di sottoscrizione;

Precisato che

- l'attività di consulenza in premessa descritta sarà espletata in conformità del vigente regolamento A.L.P.I. aziendale;
- l'attuazione della collaborazione è retta unicamente da considerazioni connesse al perseguimento di interesse pubblico, ai sensi dell'art. 15, legge n° 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto

di poter stipulare, con l'Istituto Comprensivo Statale *Aulo Attilio Caiatino*, convenzione per l'esecuzione di consulenze in sorveglianza sanitaria mediante il dott. Giovanni Rossi, *Medico competente* di questa Azienda;

Attestata

la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

1. di accogliere la richiesta dell'Istituto Comprensivo Statale *Aulo Attilio Caiatino*;

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

2. di stipulare, con il predetto istituto, convenzione per l'esecuzione di consulenze in sorveglianza sanitaria mediante il dott. Giovanni Rossi, *Medico competente* di questa Azienda, per la durata di un anno dalla data di sottoscrizione dell'atto convenzionale;
3. di stabilire che il compenso omnnicomprensivo annuo da corrispondere al dr. Giovanni Rossi sarà di € 65,00 (sessantacinque/00) per un'ora o frazione di ora, oltre IRAP all'8,50%, per un massimo di € 1.750,00, ai sensi dell'art. 4 del patto convenzionale;
4. di approvare l'allegato schema di convenzione;
5. di precisare che l'attività di consulenza in premessa descritta sarà espletata in conformità del vigente regolamento A.L.P.I. aziendale, ove applicabile;
6. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC. Economico – Finanziaria, Gestione Risorse Umane, Programmazione e Controllo di Gestione, ed all'Istituto *Aulo Attilio Caiatino*.

IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI GENERALI
dott. Eduardo Chianese

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Gaetano Gubitosa

nominato con D.P.G.R.C. n. 76 del 10/06/2020
insediatosi giusta deliberazione n. 1 del 11/06/2020

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Affari Generali Dott. Eduardo Chianese

Acquisiti i pareri della Direttrice Sanitaria, Dr.ssa Angela Anzecchiarico, e del Direttrice Amministrativa, avv. Amalia Carrara, attraverso la modalità telematica descritta all'art. 6, punto 1, lettera e2) del Regolamento per l'adozione degli atti deliberativi di questa A.O.R.N., approvato con Deliberazione C.S. n° 275/2019

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

1. **ACCOGLIERE** la richiesta dell'Istituto Comprensivo Statale *Aulo Attilio Caiatino*;
2. **STIPULARE**, con il predetto istituto, convenzione per l'esecuzione di consulenze in sorveglianza sanitaria mediante il dott. Giovanni Rossi, *Medico competente* di questa Azienda, per la durata di un anno dalla data di sottoscrizione dell'atto convenzionale;
3. **STABILIRE** che il compenso omnnicomprensivo annuo da corrispondere al dr. Giovanni Rossi sarà di € 65,00 (sessantacinque/00) per un'ora o frazione di ora, oltre IRAP all'8,50%, per un massimo di € 1.750,00, ai sensi dell'art. 4 del patto convenzionale;
4. **APPROVARE** l'allegato schema di convenzione;
5. **PRECISARE** che l'attività di consulenza in premessa descritta sarà espletata in conformità del vigente regolamento A.L.P.I. aziendale, ove applicabile;

Deliberazione del Direttore Generale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

6. TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC. Economico – Finanziaria, Gestione Risorse Umane, Programmazione e Controllo di Gestione, ed all'Istituto *Aulo Attilio Caiatino*.

Il Direttore Generale
Gaetano Gubitosa

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

CONVENZIONE PER SORVEGLIANZA SANITARIA

T R A

L'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione AORN "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta, con sede in via Palasciano, Caserta, cap. 81100 – codice fiscale e partita IVA 02201130610, rappresentata dal Direttore Generale, dr. Gaetano Gubitosa, domiciliato presso la sede dello stesso Ente, di seguito denominata, per facilità di lettura, "*A.O.*"

E

L'Istituto Comprensivo "Aulo Attilio Caiatino" di Caiazzo (CE), di seguito denominata "*datore di lavoro*", in persona del Dirigente Scolastico Dott.ssa Silvana Santagata, nata a Baia e Latina (CE) il 18/08/1960, domiciliato per la carica presso la sede di servizio sita in Via Caduti sul lavoro, n. 1 – 81013 – Caiazzo (CE)

Premesso

- che il *datore di lavoro* ha richiesto all'A.O. la designazione di un sanitario quale medico competente, per lo svolgimento dell'attività di sorveglianza sanitaria, prevista dal D.lgs. 9/04/2008 n.81 integrato e modificato dal D.lgs. 3/08/2009 n. 106, da effettuarsi presso gli ambienti di lavoro del richiedente;
- che l'A.O., avendo nel proprio organico dirigenti medici che hanno optato per l'attività intramoenia ed in possesso dei titoli richiesti dalla legge e/o autorizzati allo svolgimento dell'attività di sorveglianza sanitaria, si è resa disponibile a tale designazione;
- che l'attività richiesta è regolata dall'art. 58 del vigente CCNL, quadriennio 1998-2001, della Dirigenza Medica e Veterinaria che la qualifica come particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le ipotesi di cui all'art.55, lett.c), da esercitarsi al di fuori dell'impegno di servizio e regolamenta i casi e le modalità con cui la stessa deve esplicarsi;

Dato atto

del parere favorevole, espresso mediante atto deliberativo dell'A.O., allo svolgimento dell'incarico di medico competente da parte del dott. Giovanni Rossi, ai sensi della normativa vigente e del regolamento aziendale;

Si conviene e stipula quanto segue:

Art.1) La narrativa è patto ed abbiassi per integralmente trascritta e riportata;

Art.2) L'A.O., autorizza il proprio dirigente medico **dott. Giovanni Rossi, nato il 18.04.1958, matricola 201183**, a svolgere la sorveglianza sanitaria presso le strutture del datore di lavoro. Detto medico competente effettuerà tutte le prestazioni necessarie e prescritte dagli articoli 25 e 41 del D. lgs. 81/08 integrato e modificato dal D. lgs. n. 106/09, che di seguito si riassumono:

- a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
- e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione;
- f) collabora con il datore di lavoro e con servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazioni nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
- g) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.Lgs. n. 81/08 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- h) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- i) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003,

n. 196 e ss.mm.ii. del Regolamento UE GDPR, e con salvaguardia del segreto professionale;

- j) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. L'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
- k) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- l) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- m) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del D.Lgs. n. 81/08, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- n) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dell'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- o) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria

Art. 3) Il datore di lavoro, a sua volta, si impegna:

- a) ad incaricare un proprio dipendente per i rapporti con il medico competente; tale incaricato avrà la responsabilità dei rapporti tra il medico ed il datore di lavoro in sede referente e non decisionale;
- b) a fare in modo, sotto la propria responsabilità, che i dipendenti chiamati a visita, si presentino puntualmente alla convocazione;

- c) a fornire al medico competente tutte le informazioni previste dalla legislazione vigente ed indispensabili all'esercizio delle proprie funzioni.
- d) alla raccolta del consenso dell'interessato per il trattamento dei dati personali, da parte del medico competente, ai sensi della legge n. 196/2003.

Art. 4) Per l'attività professionale, elencata al precedente art. 2), espletata dal medico competente, si applica la tariffa di € 65.00 (sessantacinque/00) + IRAP all'8.50% per ora e/o frazione di ora. complessive. Il conseguente compenso annuo dovuto, di complessivi € 1.750,00 (millesettecentocinquanta/00) IRAP esclusa, dovrà affluire entro 30 gg. dalla ricezione della relativa fattura, alla U.O.C. Gestione Economico – Finanziaria della A.O., ai fini dei successivi adempimenti di ripartizione, ai sensi e con le modalità di cui alle disposizioni vigenti. Detto pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario specificando gli estremi della fattura.

Art. 5) Il presente contratto, da registrarsi in caso d'uso e a spese della parte richiedente, ha la durata di un anno con decorrenza dalla data di sottoscrizione, fatta salva la possibilità per le parti, anche in forma unilaterale, di procedere a disdetta da comunicare all'altra parte tramite lettera raccomandata A.R. da inviare almeno trenta giorni prima della scadenza.

Art. 6) Per eventuali controversie, discendenti dall'esecuzione o interpretazione della presente convenzione e non bonariamente componibili sarà competente il Foro di Santa Maria Capua Vetere (CE).

Il presente accordo è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

Azienda Ospedaliera di Caserta
Il Direttore Generale

DIREZIONE DIDATTICA CAIAZZO
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Silvana Santagata